



TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Proc. RGL 8332/2025

ORDINANZA

- ex art. 700 c.p.c. -

1. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2025, osserva quanto segue.

L *Controparte_1* ha depositato ricorso ex art. 700 c.p.c., rappresentando che:

- *Parte_1* ha stipulato con essa contratto di collaborazione professionale in data 29/12/2023; contratto di collaborazione per la prestazione di lavoro di natura sportivo, ex art. 25 dlvo 36/2021, e, segnatamente, per l'esecuzione, da parte del *Pt_1* di attività di istruttore di acrobatica aerea (danza acrobatica);

- le parti hanno inserito nel contratto di cui sopra un patto di non concorrenza, ai sensi del quale il prestatore di lavoro autonomo non avrebbe potuto, per i 5 anni successivi alla risoluzione del rapporto, svolgere attività di istruttore sportivo (la medesima attività o simile a quella già svolta per l'associazione esponente) nell'ambito territoriale costituito da un raggio di 40 km dal Comune di *CP_1* (Comune nel quale l'associazione esponente svolge la propria attività); con previsione, altresì, di remunerazione per tale patto, stabilita nel 15% dei compensi riconosciuti al *Pt_1*

- il *Pt_1* ha esercitato il recesso dal contratto nel giugno di quest'anno;

- il **Pt_1** ha però iniziato nuova attività di istruttore di danza acrobatica aerea per l'associazione sportiva Kaboom Act, con sede in San Francesco al Campo ed anche in Rivara; Comuni situati entrambi all'interno del raggio indicato nel patto di non concorrenza;

- l'esponente ha constatato che dopo tale evento si è drasticamente ridimensionato il numero degli iscritti ai corsi di danza acrobatica, ed è venuta a conoscenza del fatto che molti tra gli iscritti ai corsi degli anni precedenti hanno iniziato a frequentare le lezioni tenute dal **Pt_1** presso l'associazione Kaboom Act;

- l'esponente ha diffidato in forma scritta il **Pt_1** dal continuare tale attività concorrenziale, ma senza esito.

L **Controparte_1**, nel denunciare quanto sopra, e nel rappresentare il *periculum in mora*, consistente nella perdita di iscrizioni ai corsi dalla stessa tenuti, in momento critico, ovvero l'inizio dell'annualità sportiva, ha chiesto: emissione di inibitoria, nei confronti del **Pt_1** con i provvedimenti ritenuti maggiormente opportuni; la condanna del **Pt_1** al pagamento di *astreinte*, pari ad euro 15.000,00, per ogni ulteriore violazione accertata dopo l'emissione dell'inibitoria; l'autorizzazione alla pubblicazione del provvedimento cautelare sul proprio sito *web*, "a cure e spese del ricorrente"; l'autorizzazione della pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani locali, nonché alla diffusione dello stesso presso gli ex associati dell'esponente, a spese del ricorrente; con riserva di azione per i danni patrimoniali arrecati.

Si è costituito in giudizio il **Parte_1** resistendo al ricorso per i seguenti motivi:

- nullità del patto di non concorrenza; trattandosi di prestazioni di lavoro sportivo, si applica alla fattispecie l'art. 26 co 6 del dlvo 36/2021, che espressamente vieta l'apposizione di simili pattuizioni nei contratti, appunto, di lavoro sportivo;

- il patto di non concorrenza è poi nullo alla luce delle disposizioni dell'art. 1 l. 91/1981 e quindi della libertà dell'attività sportiva prevista da tale norma, nonché alla luce della sentenza della CGUE c.d.

CP_2 che ha previsto la libertà di circolazione dei lavoratori sportivi in ambito comunitario;

- la remunerazione oraria per le attività di progettazione del corso e delle lezioni non è mai stata corrisposta dalla ricorrente, con conseguente, ulteriore, motivo di nullità del patto;
- l'assenza di attività concorrenziale; l'esponente non ha infatti posto in essere storno di clientela, tantomeno attività dolosa;
- l'assenza del *periculum in mora*; ben difficilmente gli iscritti ai corsi attuali tenuti dall'esponente potrebbero decidere di "rientrare" nell'associazione ricorrente, rendendosi quindi un provvedimento d'urgenza del tutto inutile.

Nel corso del procedimento non è stato concesso provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte*; non è stata svolta attività istruttoria orale.

2. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale. Infatti, sebbene il Comune di *CP_I* si trovi nell'ambito del circondario del Tribunale di Ivrea, si verte in fattispecie di rapporto ex art. 409 n. 3 c.p.c., ragione per la quale si applica il disposto dell'art. 413 co 4 c.p.c., che prevede la competenza del foro nella cui circoscrizione si trova la residenza del prestatore di lavoro autonomo; residenza che, per ciò che riguarda il resistente, è sita in Torino.

3. Ciò premesso, il ricorso è fondato e le domande cautelari devono essere accolte, seppur nei limiti che si indicano *infra*.

Il contratto di lavoro autonomo (non è infatti in contestazione la natura del negozio, ed il resistente non ha eccepito trattarsi in realtà di lavoro subordinato; v. meglio *infra*) stipulato dalle parti in causa nel dicembre del 2023 (doc. 1 ricorrente), e pacificamente cessato nel giugno del 2025, ha avuto ad oggetto prestazioni di lavoro di natura pacificamente sportiva, ed in particolare prestazioni rese dal *Pt_I* quale istruttore sportivo (è poi pacifico in causa che il resistente ha svolto attività di istruttore nello specifico campo dell'acrobatica aerea, o danza acrobatica).

Il contratto ha poi previsto, all'art. 8, euro 15,00 orari di compenso per il prestatore d'opera/istruttore, per le ore di lezione effettivamente svolte, un compenso fisso di euro 15,00 per l'attività di progettazione del corso, ed ulteriori euro 15,00 orari per l'attività di analisi del corso "*e al tempo dedicato ai frequentanti/in base al numero dei frequentanti*". In ordine ai compensi pattuiti le parti

hanno poi previsto: *“Si conviene che gli importi concordati, nella misura del 15% di quanto pattuito, costituiscono indennità di patto di non concorrenza che vincola il collaboratore, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione in Parte_2 [...] Parte_2, a non esercitare la medesima (o simile) attività di istruttore, già svolta in Parte_2, nel territorio costituito dal comune di Favria (To) e dai comuni nel raggio di chilometri 40 dal comune di CP_1”*.

Ciò posto, costituiscono circostanze non contestate in causa:

- la prestazione da parte del Pt_1 di attività quale istruttore di acrobatica aerea (la medesima disciplina oggetto dei corsi tenuti dal resistente presso la ricorrente in vigenza di rapporto) presso l'associazione sportiva Kaboom Act;
- che tale associazione svolge la propria attività in San Francesco al Campo ed in Rivara;
- che tali due Comuni si trovano all'interno del raggio di 40 km dal Comune di CP_1 (tanto è stato peraltro documentato dalla ricorrente; cfr. doc. 11 e 12 ricorrente).

Si può quindi passare all'esame della validità o dell'eventuale invalidità del patto di non concorrenza sopra richiamato e scaturigine del presente contenzioso.

Anzitutto, si deve precisare che *“sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2125 cod. civ. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell'art. 2596 cod. civ. [...]”* (Cass. n. 7141/2013; sostanzialmente conforme la precedente Cass. n. 14454/2000).

Si deve quindi osservare che l'art. 2596 c.c. prevede quali requisiti di validità:

- non la forma scritta, la quale è prevista solo *ad probationem* (ma comunque, come si è visto, vi è patto scritto nel contratto di collaborazione autonoma);
- la limitazione ad una determinata zona o ad una determinata attività;
- la durata massima di anni 5; con integrazione eteronoma, operata dal comma 2 dell'articolo, e riduzione automatica ad anni 5, in caso di pattuizione di durata superiore.

Ha precisato ancora la Corte di Cassazione che: *“l'obbligo di corresponsione di un corrispettivo, previsto dalla legge (art. 2125 cod. civ.) quale condizione di validità del patto di non concorrenza stipulato nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, può essere contrattualmente assunto dal preponente, quale corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza a carico dell'agente, restando escluso che la validità di tale patto possa esser pregiudicata dalla mancata previsione di un siffatto obbligo nell'art. 2596 cod. civ., che, in generale, disciplina i limiti contrattuali alla concorrenza”*.

Nel caso di specie, si è già rilevato che un corrispettivo economico, non necessario in ragione di quanto detto, in realtà è stato previsto dalle parti (il 15% dei compensi riconosciuti al prestatore d'opera); ma l'eventuale mancata corresponsione, da parte dell'associazione, dei compensi relativi alle attività di progettazione del corso e delle lezioni, e quindi di una parte della remunerazione del patto di non concorrenza (vi è eccezione di parte resistente in merito), non rileva per la verifica della validità o meno della pattuizione, vertendosi in tema, semmai, di mero inadempimento (rispetto al quale risulta ininfluenza per la presente decisione la verifica della gravità di quest'ultimo, posto che non è stata eccepita la risoluzione del patto per tale ragione).

Venendo agli elementi previsti *ad validitatem* dalla norma sopra esaminata, ed applicabile alla fattispecie, si deve osservare che:

- il limite quinquennale di efficacia del patto è stato rispettato, avendo però previsto le parti la decorrenza di esso dalla cessazione del rapporto, e non dalla sua costituzione;
- è stato rispettato anche il limite geografico e di attività; come si è già visto, il divieto di attività in concorrenza con quella dell'associazione ricorrente è stato delimitato alle attività già svolte dal

Pt_1 nel rapporto con *Parte_2*, ed un bacino territoriale delimitato nel raggio di 40

km di distanza dal Comune di *CP_1* ; secondo la Corte di Cassazione, è nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento (v. Cass. n. 24159/2014, Cass. n. 16026/2001); nel caso di specie, le delimitazioni di attività e territoriali non risultano fittizie o del tutto formali, ma risultano congrue per permettere al resistente di svolgere la propria attività, in forma autonoma o subordinata, in ambito territoriale assai vasto (è superfluo riflettere sulla vastità della Provincia di Torino ed anche solo della cintura della metropoli; lo svolgimento di attività in Moncalieri, per fare un esempio, non risulta vietato al *Pt_1* .

Occorre quindi esaminare le eccezioni di nullità del patto formulate dalla parte resistente (fatta eccezione per quella relativa al mancato incasso di corrispettivi, che ha già avuto trattazione).

A tal proposito si deve osservare che:

- pur essendo pacifico che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è di natura sportiva, con la conseguente applicazione del dlvo 36/2021, l'art. 26 comma 6 di tale testo normativo, e quindi l'espressa norma di divieto di inserimento nel contratto di lavoro del patto di non concorrenza o, comunque, di clausole limitative della libertà professionale dello sportivo, per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, non è applicabile alla fattispecie; infatti, l'art. 26 del dlvo 36/2021 disciplina espressamente e precipuamente il rapporto di lavoro subordinato, forma contrattuale che però non risulta essere sussistita; si deve infatti ribadire che il contratto è stato qualificato dalle parti come di collaborazione coordinata e continuativa, ed il resistente non ha rivendicato diversa natura; ciò stabilito, non può neppure darsi applicazione analogica alla norma in esame, posto che trattasi, evidentemente, di norma limitativa di diritti (la libertà negoziale delle parti, più precisamente), come tale eccezionale, e ricadente nella sfera di applicazione dell'art. 14 preleggi;
- non rileva per la fattispecie in esame il contenuto della sentenza della CGUE c.d. *CP_2* del 15/12/1995, emessa in causa C-415/93; con tale arresto la Corte del Lussemburgo ha infatti deciso che osta all'art. 48 del Trattato CEE l'applicazione di norme emanate da associazione sportive

secondo le quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società sportiva, può essere ingaggiato da altra società di altro Stato membro, solo dietro versamento di indennità finanziaria (di trasferimento, di formazione o di promozione); la fattispecie disciplinata dalla sentenza in discorso è radicalmente differente da quella qui in esame, posto che di sicuro la limitazione di attività al raggio di 40 km dal Comune di **CP_1** non impedisce la circolazione del professionista/lavoratore autonomo nell'ambito dell'Unione Europea e lo svolgimento quindi della propria attività economica; in ogni caso, non entrano in discorso nel nostro caso indennità, variamente denominate, che impedirebbero tale circolazione;

- secondo la parte resistente, poi, osterebbe alla validità del patto in esame la disposizione dell'art. 1 della l. 91/1981, norma a mente della quale: "L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero"; trattasi di testo normativo abrogato dal già citato dlvo 36/2021, prima della stipula del patto in esame; in ogni caso, se l'attività sportiva è libera, esattamente come quella di svolgere attività economica privata (ma quest'ultima ha addirittura riconoscimento e protezione nell'art. 41 della Costituzione), nulla vieta che essa possa essere limitata (non impedita *tout court*), in modo congruo, mediante un valido patto di non concorrenza (anzi, se l'attività economica privata in genere può esserlo, nonostante la tutela costituzionale, non si comprende per quale motivo simili lecite compressioni del diritto non possano applicarsi all'attività sportiva).

Il patto di non concorrenza stipulato dalle parti, quantomeno sulla base di una valutazione compiuta allo stato degli atti, non pare nullo, pertanto.

Venendo al comportamento trasgressivo del patto, denunciato in ricorso, si deve evidenziare che:

- il **Pt_1** risulta svolgere, allo stato, la medesima attività professionale svolta in precedenza presso la **Parte_2**, ovvero quella di istruttore di danza acrobatica, in ambito territoriale compreso nel raggio kilometrico indicato specificamente nel patto (v. quanto sopra rilevato a proposito dei fatti pacifici in causa); integrando la sua attività la condotta oggetto di divieto negoziale

(si precisa che non si conosce il titolo contrattuale che lega il **Pt_1** all'associazione Kaboom Act, ma tanto non rileva);

- non rileva quanto eccepito dalla difesa del resistente a proposito di assenza di attività di storno di clientela/di iscritti all'attività sportiva, posto che essa non è oggetto del patto, venendo in rilievo la sola attività concorrenziale; d'altronde, per la S.C. (Cass. n. 988/2004) “*esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall'art. 2596 cod. civ. quando l'obbligato intraprenda un'attività economica nell'ambito dello stesso mercato in cui opera l'imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare*”.

Parendo sussistente l'attività vietata, sussiste il *fumus boni iuris*.

Sussiste anche il *periculum in mora*. Infatti, sebbene non sia noto se l'associazione ricorrente abbia subito ad oggi effettivo decremento di iscritti alle attività sportive offerte, ed eventualmente quale sia l'entità di tale decremento (il doc. 13 di parte è agli effetti, come eccepito da parte resistente, un mero tabulato redatto alla stessa associazione), è sufficiente osservare che si è nel periodo iniziale dell'annualità sportiva, e quindi, tendenzialmente, alle ultime battute per ciò che riguarda le iscrizioni alle relative associazioni; la protrazione ulteriore, da parte del **Pt_1** del comportamento trasgressivo al patto di non concorrenza è, quantomeno in via potenziale, lesivo degli interessi della **Parte_2**, posto che i già frequentatori dei corsi del **Pt_1** presso l'associazione ricorrente ben possono essere “distratti”, in tale periodo critico, in favore della Kaboom Act, proprio in ragione della presenza ivi del loro precedente istruttore, così come i soggetti comunque interessati al settore della danza acrobatica, anche se non precedentemente allievi del resistente (e tanto rileva maggiormente in settore, quale quello in esame, che è evidentemente di nicchia, con conseguente misura ristretta del bacino di utenza). In altri termini, la tutela da accordarsi mediante ordinario procedimento di cognizione, anche se di rapida definizione, sarebbe sicuramente non soddisfattiva degli interessi dell'associazione, che si troverebbe ad avere riconoscimento del proprio diritto quando il danno (ora quantomeno potenziale) si sarà già verificato in tutta la sua estensione (ovvero ad iscrizioni

ai corsi oramai concluse). L'eccezione di parte resistente, secondo la quale un provvedimento di giustizia sarebbe in questo senso inutile, in quanto non permetterebbe il ristorno in favore della ricorrente degli utenti che si sono rivolti alla Kaboom Act, prova semmai la correttezza del ragionamento appena svolto, ovvero che maggiore è il lasso di tempo trascorso sino alla soddisfazione del diritto della **Parte_2**, maggiormente irreparabile è il danno patito dalla stessa.

In conclusione, il ricorso cautelare risulta fondato.

Quanto alle tutele che devono essere accordate alla ricorrente, si deve osservare che:

- deve essere disposto l'ordine inibitorio dell'ulteriore attività concorrenziale da parte del **Pt_1** posto che trattasi della misura che per definizione è idonea a realizzare la tutela cautelare di specie;
- deve essere accordata l'*astreinte* richiesta da parte ricorrente, posto che una forma di penalizzazione economica, peraltro espressamente prevista dall'art. 614 bis c.p.c., è funzionale al rispetto dell'ordine di inibitoria; eccessiva però risulta la somma proposta da parte ricorrente (euro 15.000,00), anche in ragione del contenuto presumibilmente modesto, a livello economico, dell'attività di riferimento; dovendosi fissare un importo che sia comunque dissuasivo, in concreto, dal compimento di ulteriore attività trasgressiva del patto di non concorrenza, occorre comunque determinare l'*astreinte* in termini non di centinaia di euro (una simile entità di penalizzazione economica non sarebbe sufficiente a condurre al rispetto dell'obbligo), ma di migliaia di euro; l'importo che risulta, ad opinione dello scrivente, deterrente ed al contempo congruo rispetto al settore di attività ed alla sua rilevanza, anche in ragione di coinvolgimento di persona fisica non svolgente attività imprenditoriale, è pari ad euro 5.000,00; in particolare, si ritiene di determinare una somma complessiva, da versarsi in unica soluzione, e non un importo giornaliero, essendo presumibilmente difficile verificare, in sede di eventuale accertamento dell'ulteriore trasgressione, i giorni effettivi di inadempimento all'inibitoria che si emette;
- non congrua, rispetto alle esigenze cautelari, ed inutilmente dispendiosa (per il resistente, cui sarebbe accollato l'onere economico), risulta la misura della pubblicazione della presente ordinanza su quotidiani locali (la misura è prevista espressamente dall'art. 2600 c.c., in materia di atti di

concorrenza sleale ex art. 2958 c.c., ma, come si è già osservato, nella fattispecie in esame si versa semplicemente in tema di inadempimento a patto di non concorrenza); la richiesta non può quindi essere accolta;

- efficace e congrua rispetto allo scopo cautelare è l'autorizzazione alla pubblicazione dell'ordinanza sul sito *web* della ricorrente; non a spese del resistente, posto che non si comprende quale onere economico per la ricorrente comporterebbe un simile inserimento; la tutela deve essere concessa nei limiti indicati;

- non può essere concessa l'autorizzazione alla trasmissione della presente ordinanza agli ex associati della ricorrente (peraltro anche questa a spese del resistente) posto che trattasi, anche in questo caso, di misura eccedente il fine da raggiungersi (ben difficilmente gli ex associati possono rientrare nel bacino di utenza suscettibile di "fuoriuscita" provocata dalla condotta ulteriormente concorrenziale del *Pt_1* gli ex associati per definizione sono già estranei all'associazione, oramai).

La tutela cautelare deve essere concretamente accordata alla ricorrente nei limiti appena indicati.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate in dispositivo, in considerazione del valore indeterminabile, bassa complessità, e sono comprensive delle fasi di introduzione del giudizio, di trattazione e di discussione (tenutasi all'udienza del 21/11/2025).

PQM

Il Giudice, per i motivi sopra indicati:

- ordina a *Parte_1* di astenersi immediatamente dallo svolgimento, sia in forma diretta sia in favore di terzi soggetti, dall'attività di istruttore di danza acrobatica, o acrobatica area, nei termini che risultano dal patto di non concorrenza stipulato dal *Pt_1* con *Parte_2* in data 29/12/2023;

- visto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 5.000,00 la somma che *Parte_1* è tenuto a versare in favore di *Parte_2* in caso di accertamento dell'inadempimento del *Pt_1* all'ordine di cui al punto precedente;

- autorizza parte ricorrente alla pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito *web*, con spese eventuali a carico della stessa ricorrente;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio; spese liquidate in complessivi euro 3.228,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.

Torino, 25/11/2025

IL GIUDICE

Dott. Simone Romito